



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 576

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 30.01.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

GARA DEL 13/12/2025: CITTA' POTENZA A 5 - FERRANDINA SPORT ACADEMY

Reclamo proposto da: Ferrandina Sport Academy

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società FERRANDINA SPORT ACADEMY avverso l'esito della gara del 13/12/2025 CITTA' POTENZA CALCIO A 5 - FERRANDINA SPORT ACADEMY valevole per il Campionato Nazionale di Serie B, Girone G, di Calcio a 5, in oggetto rileva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6 lett. a del CGS, per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore LAURINO MANUELE PIO in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica risalente alla Stagione Sportiva 2024/2025, inflitta col Com. Uff. della Divisione Calcio a Cinque N.740 del 07/03/2025, maturata a seguito di un incontro di Coppa Italia Serie B secondo turno di qualificazione tra il Città di Potenza ed il Virtus Libera Forio.

Tale squalifica a detta della ricorrente non fu mai scontata dal giocatore nel prosieguo della manifestazione di Coppa Italia in quanto il Città di Potenza veniva eliminato proprio all'esito dell'incontro da cui era scaturita la sanzione disciplinare, mentre nella corrente stagione sportiva stagione di Campionato, ove il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica residua, lo stesso risulta presente in distinta in tutti gli incontri disputati dalla società resistente ivi compresa quella oggetto del presente ricorso (fatta eccezione per l'incontro Grimal Futsal Barletta - Città di Potenza del 25/10/2025 in cui però il giocatore avrebbe scontato una successiva squalifica comminata con altro Comunicato Ufficiale N. 171 del 22-10-2025) .

Con la memoria difensiva depositata nei termini la società resistente chiedeva il rigetto del ricorso per non aver la ricorrente compiutamente assolto l'onere probatorio a sostegno della propria domanda.

Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.

Dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a 5 e dall'esame del referto di gara, nonché dalla analitica ricostruzione e dalla



documentazione allegata dalla società ricorrente, che in tal modo ha assolto compiutamente il proprio onere di allegazione producendo tutti i documenti ad essa accessibili ed indicando puntualmente ed analiticamente tutti riferimenti del caso, la ricostruzione operata dalla ricorrente ha trovato conferma. Il calciatore LAURINO MANUELE PIO, nato il 25/07/2001 maturò effettivamente una squalifica per una gara (C.U. n. 740 del 07/03/2025) in un incontro di Coppa Italia Serie B secondo turno di qualificazione a gara unica tra il Città di Potenza ed il Virtus Libera Forio.

Tale giornata non fu mai scontata perché la società Città di Potenza perse l'incontro e fu eliminata dal prosieguo della manifestazione prima che il giocatore potesse scontare la predetta squalifica nel prosieguo della manifestazione.

Considerato che ai sensi dell'art.21 comma 7 del C.G.S. "Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.", la predetta squalifica avrebbe dovuto essere scontata nella prima giornata di Campionato di Serie B della corrente stagione sportiva.

A ciò si aggiunga che al prefato calciatore nel corso del girone di andata del campionato di Serie B corrente stagione sportiva è stata inflitta una ulteriore giornata di squalifica col Comunicato Ufficiale N. 171 del 22-10-2025, che avrebbe dovuta essere scontata anche questa prima dell'incontro oggetto del presente ricorso.

Ma ciò non è avvenuto in quanto nella distinta dei calciatori della società Città di Potenza, presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara oggetto del presente ricorso, il nominativo del suddetto atleta risulta incluso e lo stesso, dagli accertamenti effettuati, risulta aver preso parte anche a tutti i precedenti incontri disputati dalla Società nel girone di andata del Campionato Nazionale di Serie B della corrente stagione sportiva ad eccezione dell'incontro Grimal Futsal Barletta - Città Potenza Calcio del 27/10/2025.

Tutto ciò premesso si deve concludere che il predetto calciatore ha scontato soltanto una delle due residue giornate di squalifica a suo carico, partecipando in posizione irregolare all'incontro del 13/12/2025 CITTA' POTENZA CALCIO A 5 - FERRANDINA SPORT ACADEMY

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 396 del 17/01/2026 decide:

- a) di accogliere il reclamo, comminando alla Società CITTA' POTENZA CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) la tassa reclamo non è dovuta.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 30/01/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia